



COMUNE di FROSINONE
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E.
e Ambiente

Ordinanza

Numero
ORD / 107 / 2016

Data
07-03-2016

Oggetto: Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge regionale N° 15 dell'11/08/2008. Ditta: Soc. ALIM s.r.l. di FRATARCANGELI GIANNI nato a Ripi (FR) il 09/10/1969 ed ivi residente in via Porroni N° 69.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che a seguito di sopralluogo effettuato da Personale dell'Ufficio Controllo del Territorio il 16/06/2015, in via Giordano Bruno, sul terreno distinto in catasto al foglio 19 N° 4 e N° 5 sub. 1, 3, 4, 5 di proprietà della Soc. **ALIM s.r.l. di FRATARCANGELI GIANNI** nato a Ripi (FR) il 09/10/1969 ed ivi residente in via Porroni N° 69, è stato accertato che gli stessi avevano realizzato opere edilizie abusive;

CHE a seguito di detto sopralluogo è stato elevato da parte della Polizia Edilizia verbale di accertamento di abuso N° 283/15 del 29/07/2015 a carico dei seguenti soggetti:

- Proprietaria e committente **Soc. ALIM s.r.l. di FRATARCANGELI GIANNI** nato a Ripi (FR) il 09/10/1969 ed ivi residente in via Porroni N° 69;
- Esecutore dei lavori **FRAICOM servizi s.r.l.** con sede in Ripi (FR) in Via Casilina KM. 95,520 con legale rappresentante la Sig.ra **RECINE MARIA LUISA** nata a Pofi (FR) il 14/05/1942 domiciliata per la carica in Ripi (FR) in via Porroni N° 1;
- Direttore dei lavori: Dott. **Ing. MARCO SPAZIANI** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone con il N° 447 e con studio tecnico in Frosinone in via Coroni N° 46 ed **Arch. NATALIA REA** iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone con il N° 608 e con studio professionale in Frosinone in via Garibaldi N° 52;

CHE dalla relazione tecnica fornita in data 26/06/2015 si evince che le opere rilevate e contestate, consistono nel restauro e risanamento conservativo di due fabbricati autorizzati con permesso di costruire N° 10442 del 22/02/2008 con successive proroghe e D.I.A. in data 11/12/2014. La D.I.A. presentata è stata ritenuta nulla dall'Ufficio, pertanto, le opere realizzate sono da considerarsi in assenza di titolo autorizzativo e in definitiva, le stesse, possono essere riassunte nella realizzazione di un ampliamento con struttura portante in c.a. della consistenza di mq. 8,96 per un volume di mc. 33,15, nella realizzazione di una scala in c.a. sistemazione esterna e realizzazione di muri di recinzione in difformità da quelli presenti solo nei grafici allegati all'autorizzazione paesaggistica ma non in quelli allegati al permesso di costruire; infine, i lavori di restauro e risanamento conservativo per i manufatti adibiti a rimessa e porticato sono da ritenersi in assenza di titolo in quanto la D.I.A. di cui sopra non risulta essere perfezionata, come da diffida emessa dall'Ufficio in data 18/05/2015 con protocollo N° 25529.

CHE pertanto, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 17 della L.R. N° 15/08 l'intervento è da considerarsi in totale difformità dal titolo autorizzativo;

CHE le opere di cui trattasi, sono state realizzate su terreno distinto in catasto al foglio 19 con il mappale N° 4 e N° 5 sub. 1, 3, 4, 5, e ricadente in zona "VA" (Vincolo Archeologico) del vigente P.R.G. nella quale l'edificazione è consentita tramite lottizzazione convenzionata e sottoposto a tutela ai sensi del D.Lg.vo N° 42/04 per la presenza del Fiume Cosa e vincolo archeologico;

CHE a seguito del verbale di cui sopra, veniva emessa ordinanza N° 434/2015 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in data 29/09/2015 regolarmente notificata agli interessati nei modi di legge;

CHE per mero errore nell'ordinanza emessa veniva comminata la sanzione amministrativa pari ad € 5.000,00 (euro cinquemilaviergolazero) come quantificata dal comma 3 lettera C: punto 2 della Delibera di Giunta Comunale N° 27 del 21/01/2011.

VISTA La nota in data 13/10/2015 assunta al protocollo con il N° 52558 con la quale I tecnici incaricati Arch. Rea Natalia ed Ing. Marco Spaziani chiedevano la rettifica dell'ordinanza emessa e l'annullamento della sanzione irrogata in quanto l'immobile di cui trattasi non risulta vincolato ai sensi del D.Lg.vo N° 42/04 (codice dei beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002 N° 137) bensì ai sensi della parte III – Beni paesaggistici – Titolo I – Capo I – artt. 142 e 157 per i quali non risulta prevista l'irrogazione della sanzione emessa, prevista invece nella parte IV, art. 167 della stessa legge;

CHE in caso di ricorso avverso l'ordinanza di demolizione emessa in data 29/09/2015 con N° 434/2015 l'Amministrazione sarebbe soccombente, con aggravio di spese, in quanto, da una più attenta lettura della normativa citata appare veritiero quanto rappresentato dai tecnici incaricati e riportato nella nota di cui sopra;

RITENUTO per i motivi suesposti di dover procedere alla rettifica in autotutela dell'ordinanza di demolizione N° 434/2015 del 29/09/2015 ed all'annullamento della sanzione erroneamente irrogata;

ANNULLA

Per i motivi in premessa riportati, l'ordine del pagamento emesso della sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale N° 15/08 quantificata in € 5.000,00 (euro cinquemilavirgolazero) come quantificata dal comma 3, lettera C. punto 2) della delibera di Giunta Comunale N° 27 del 21/01/2011 da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione N° 434/2015 del 29/09/2015.

CONFERMA

Integralmente l'ordinanza di demolizione N° 434/2015 emessa nei confronti di tutti gli altri soggetti interessati nei suoi contenuti.

DISPONE

- **la notifica** della presente ordinanza, tramite i messi comunali:
- Alla proprietaria **Soc. ALIM s.r.l.** di **FRATARCANGELI GIANNI** nato a Ripi (FR) il 09/10/1969 ed ivi residente in via Porroni N° 69;
- Alla esecutrice dei lavori Soc. **FRAICOM servizi s.r.l.** con sede in Ripi (FR) in Via Casilina KM. 95,520 con legale rappresentante la Sig.ra **RECINE MARIA LUISA** nata a Pofi (FR) il 14/05/1942 domiciliata per la carica in Ripi (FR) in via Porroni N° 1;
- Alla Direzione dei lavori **Ing. MARCO SPAZIANI** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone con il N° 447 e con studio tecnico in Frosinone in via Coroni N° 46 ed **Arch. NATALIA REA** iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone con il N° 608 e con studio professionale in Frosinone in via Garibaldi N° 52;
- **l'inoltro** di copia della presente ingiunzione al Ministero del Beni e Delle Attività Culturali e Del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
- **l'inoltro** di copia della presente ordinanza alla Polizia Municipale per la vigilanza in merito al rispetto della stessa;

AVVERTE

Che la presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10/bis, della legge N° 241/90 e s.m.i., costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento di determinazione delle sanzioni di Legge, precisando che:

- titolare del procedimento è l'Amministrazione Comunale di Frosinone e il Responsabile del Procedimento è il Geom. **FRANCESCO PANELLA** – U.O. D3 Servizi Cimiteriali, condono edilizio e vigilanza del territorio;
- gli atti non coperti da segreto istruttorio sono visionabili, a richiesta, con le procedure di cui alla legge 241/90 e s.m.i., presso il Settore Urbanistica U.O. "D3" Servizi Cimiteriali, condono edilizio e vigilanza del territorio;

Che avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, ai sensi della Legge 06/12/1971 N° 1034, davanti al Tribunale Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di notifica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(Geom. **FRANCESCO PANELLA**)

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Utente: FRATINI FABRIZIA
Rif. : **TEROR - 21 - 2016 / TER** - 07-03-2016